



# COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/09/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRASPORTO FUNEBRE.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **10,00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SI	D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI	SI
INS. ASSUNTA ANNA IAMELE	SI	SIG. FANO IAMELE	SI
ING. MARCO LONGANO	SI	DOTT. STEFANO GESUALDI	SI
SIG. LUIGI SPAVENTATO	SI		

Presenti N. **7**  
Assenti N. **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Regolamento trasporto Funebre.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE a tutt'oggi la materia dei trasporti funebri è uniformata, in questo Comune, alla disciplina contenuta nelle disposizioni di cui al Regio Decreto 2578 del 1925 e nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285;

CHE, in particolare, il Regio Decreto 2578 del 1925, conferiva al Comune la facoltà di esercitare il diritto di privativa ovvero il concedere ad un numero limitato di ditte l'espletamento di tale servizio;

CONSIDERATO CHE la materia, nel frattempo, è stata oggetto di una profonda revisione interpretativa ad opera sia di numerose pronunce giurisprudenziali, sia da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale in merito al regime di privativa ha rilevato che non vi siano ragioni che giustifichino la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusiva prevista dal R.D. 2578/1925 e che anzi l'adozione di tale sistema è suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali;

RITENUTO di doversi uniformare a tale linea interpretativa;

RILEVATA d'altra parte, la necessità di stabilire una disciplina specifica per la materia;

VISTO il suddetto Regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di doverlo approvare;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, della suddetta legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli dei 7 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare l'allegato testo regolamentare disciplinante l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio comunale.
3. Di stabilire che le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2013.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni previgenti in materia ed in contrasto con lo stesso.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli e unanimi dei 7 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

- Di rendere, con voti favorevoli e unanimi dei 7 consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.



# COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

Provincia di FOGGLIA

Via C. Alberto, 2 – 71035 CELENZA VALFORTORE (FG)

Tel. 0881/554016 – Fax: 0881/554748

E-mail: [ragioneria@comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:ragioneria@comune.celenzavalfortore.fg.it)

C.F. 82001650710

## REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI



# COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

Provincia di FOGGIA

Via C. Alberto, 2 – 71035 CELENZA VALFORTORE (FG)

Tel. 0881/554016 – Fax: 0881/554748

## REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al DPR n. 285/90 e dalle seguenti norme regolamentari.

Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi.

Da parte dei privati non muniti della concessione apposita non può essere eseguito alcun trasporto di salme.

Il concessionario, quale incaricato di pubblico servizio è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 258 del Codice Penale.

In nessun caso il concessionario potrà immotivatamente interrompere e/o sospendere il servizio. In tali casi il Comune attiverà la procedura di revoca della concessione.

### **Art. 2 – Provvedimento concessorio.**

Il rilascio della concessione a terzi è subordinato al rispetto dei seguenti parametri:

- Una concessione per ogni 1.500- (millecinquecento) abitanti residente, rilevabili dai dati ISTAT dell'anno precedente l'istanza;
- I resti di popolazione eccedenti rispetto al parametro stabilito al punto precedente, sono utilizzabili se superano il 50% della cifra di cui innanzi.

### **Art. 3 – Attivazione procedimento concessorio.**

Il procedimento inteso ad ottenere la concessione per lo svolgimento del servizio di trasporti funebri è attivato su istanza di parte previa presentazione di apposita domanda in bollo al Sindaco da parte dell'interessato.

Nella domanda, oltre alle complete generalità dell'impresa richiedente, sia essa individuale o societaria, devono essere specificati:

- 1) Numero e tipo di mezzi ed autofurgoni interessati al servizio;
- 2) Indicazione ed ubicazione delle autorimesse;
- 3) Numero dei dipendenti.

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

- 1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio in parola;
- 2) Copia dei libretti di circolazione dei carri e degli autofurgoni adibiti al servizio trasporto con specificazione d'uso;
- 3) Planimetria della/e rimessa/e in scala 1:50, firmata da un tecnico abilitato;
- 4) Certificato di idoneità sotto il profilo igienico sanitario dei mezzi e degli autofurgoni;
- 5) Certificato di idoneità, sempre sotto il profilo igienico-sanitario, dei locali adibiti a rimesse;
- 6) Certificato di idoneità dei locali-autorimessa acclarante l'osservanza delle disposizioni di competenza di P.S. e del servizio antincendio;
- 7) Dichiarazione di responsabilità ex legge n. 15/68 resa dall'impresa concernente:

- a- Il possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla vigente legislazione per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - b- Il possesso di idonee capacità economiche-finanziarie per lo svolgimento del servizio, da comprovare in sede di rilascio di concessione con referenze bancarie;
  - c- Di avere personale quantitativamente e qualitativamente idoneo per una resa ottimale del servizio;
  - d- L'impegno a rispettare tutte le clausole che saranno fissate nell'atto di concessione, nonché, logicamente, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- 8) Autorizzazione di cui al T.U.L.P.S. per il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al servizio in parola.

#### **Art. 4 – Rilascio – Diniego di concessione.**

La concessione verrà rilasciata dal Sindaco nel rispetto dei parametri fissati all'art. 2 del presente Regolamento.

Essa avrà la validità di anni nove e potrà essere rinnovata alla scadenza nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Le domande di concessione saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Verificata in base ai parametri limitativi, di cui all'articolo 2 la possibilità di concedere la richiesta concessione, l'Ufficio Commercio provvederà alla definitiva istruttoria e alla formalizzazione del provvedimento.

Ove si superasse il limite di cui all'articolo 2, l'Ufficio competente è tenuto a riscontrare l'istanza motivando il diniego entro trenta giorni dalla data del ricevimento della medesima. I trenta giorni decorrono dalla data di ricezione e protocollo del Comune.

L'Ufficio medesimo è tenuto, altresì, a formare una raccolta delle istanze rigettate, in modo da consentire il riesame, in ordine di presentazione, delle stesse ove si verificassero condizioni favorevoli per il rilascio di altra concessione.

#### **Art. 5 – Misure coercitive – revoca – cessione.**

Qualora il concessionario si renda colpevole di frode, negligenza, o contravvenga agli obblighi di legge o di regolamento, nonché a quelli prescritti nell'atto di concessione, l'Amministrazione applicherà le sanzioni secondo la misura e la procedura che saranno fissate nell'atto di concessione.

La concessione non è assolutamente cedibile a terzi, è fatta salva la cessione agli eredi *jure sanguinis* nel caso di decesso del titolare di impresa individuale.

In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per motivi di tutela del pubblico interesse, può, avvalersi della facoltà prevista dai combinati disposti all'art. 22 della legge 08/06/1990, n. 142 e art. 19, comma 2 –D.P.R. n. 285/90, optare per altre forme di gestione del servizio senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna.

#### **Art. 6 – Disciplina dell'attività di trasporto funebre.**

Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) Orari di svolgimento del servizio;
- b) Orario di arrivo al cimitero comunale;
- c) Giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) Viabilità dei veicoli interessati al trasporto;
- e) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) Luoghi per la soste di auto funebri in transito.

## **Art. 7 – Modalità di trasporto.**

Il trasporto, a seconda della richiesta e fatte salve le limitazioni imposte all'art. 27 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/07/1931, n. 772, comprende:

- a) Il prelievo della salma dal luogo in cui si trova;
- b) Il corteo, a passo, diretto alla chiesa o al tempio con sosta per le esequie ordinarie;
- c) Il proseguimento, seguendo l'itinerario più breve, verso il Cimitero.

## **Art. 8 – Imprese e mezzi. Vigilanza e controllo.**

Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il servizio è svolto con mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285, i quali devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'ispettorato della motorizzazione civile.

I mezzi utilizzati devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione della velocità ed a evitare rumori ed esalazioni moleste.

La vigilanza ed il controllo del servizio di trasporto funebre sono di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che è tenuta, annualmente, a riferire sull'andamento del servizio e a proporre eventuali provvedimenti necessari per assicurare la regolarità.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di Pubblico Servizio limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

## **Art. 9 – Carri e rimesse funebri.**

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri devono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'AUSL competente che deve controllare ogni anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, decoro e pulizia e disinfettati una volta al mese e comunque ogni qualvolta si verifica perdita di sostanze organiche della salma o perché siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza di norme regolamentari. Tali rimesse devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

## **Art. 10 – Dotazione organica e dei mezzi.**

Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare, tramite apposita documentazione, di avere a disposizione una dotazione di personale dipendente, e uno o più carri funebri ben attrezzati tali da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionato dai cittadini.

## **Art. 11 – Corte funebre.**

Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve dal luogo dove si trova il defunto alla Chiesa o al Tempio e da questi al Cimitero o direttamente al Cimitero, quando non siano richieste cerimonie.

Ai sensi del vigente codice della strada, i cortei funebri, lungo il percorso non possono essere interrotti.

## **Art. 12 – Altri trasporti.**

Il trasporto può essere effettuato anche a mano o a spalla previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie di cui al D.Lg.vo 19/09/1994, n. 626, riguardanti le direttive per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. In ogni caso, il carro deve sempre seguire il corteo.

## **Art. 13 – Oneri a carico delle ditte.**

Le ditte di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

Le ditte, per ogni trasporto effettuato, provvederanno a versare nella casse comunali un corrispettivo che viene fissato con delibera della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

In caso decesso di persona non economicamente autonoma, regolarmente certificato dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, e con spese funebri a carico del Comune, il trasporto sarà effettuato gratuitamente e, per tale salma, la ditta è esonerata dal versare al Comune il corrispettivo per il trasporto.

## **Art. 14 – Garanzia del servizio.**

Le ditte addette al trasporto funebre devono assicurare la continuità di tale servizio, anche con turnazione tra loro eventualmente concordata, dando di ciò assicurazione all'Amministrazione Comunale, sempre nell'osservanza degli orari fissati dal Sindaco.

## **Art. 15 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffuse e portatori di radioattività.**

L'autorizzazione al trasporto di morti di malattie infettive-diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, di cui all'art. 24 del citato regolamento di P.M. (DPR 10.9.1990, n. 285), può essere dato solo quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del precitato Regolamento.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalle denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive prescritte, di volta in volta, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art. 16 – Trasporto per altri Comuni.**

Il trasporto di una salma per altro Comune è autorizzato dal Sindaco, previa presentazione di apposita domanda dai familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata.

Il Decreto di autorizzazione è comunicato dal Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciale onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni, come prescritto dall'art. 24, comma 3 del DPR 10.9.1990, n. 289.

## **Art. 17 – Trasporto da altro Comune.**

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, debbono essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il custode, prima di immetterle nel Cimitero, dovrà accertare la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

Il Sindaco, sentito il parere del competente sanitario dell'AUSL, può autorizzare il deposito temporaneo del feretro presso le abitazioni private, presso chiese o templi da dove seguirà il funerale nei modi e termini previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 – Trasporto da e per l'estero.**

I trasporti di salme da uno o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 137, sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste nell'anzidetta convenzione.

Per il trasporto di salma da e per lo Stato del Vaticano, per l'introduzione o l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stato non aderenti alla Convenzione di Berlino di cui sopra, si applicano le norme di cui agli art.27 eseguenti<sup>8</sup> del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

#### **Art. 19 – Trasporto per la cremazione-trasporto delle ceneri.**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune ai fini della cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definito deposito, sono autorizzati con un unico Decreto del Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere al Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 20 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.**

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilati, fermo restando le autorizzazioni i cui agli artt. 24-27-28 e 29 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, non è soggetto alle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme i cui agli artt. 18 – 20 e 25 del citato Regolamento.

#### **Art. 21- Trasporto dei prodotti abortivi e dei feti.**

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano, presumibilmente, compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'AUSL competente per territorio.

#### **Art. 22 – Leggi e Regolamenti.**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- a) il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria";
- c) Il DPR 3.11.2000, n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 15.5.1997, n. 127, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, in vigore, che abbia attinenza con la materia.


#### **Art. 23 – Entrata in vigore.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme con esso contrastanti.




Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. MASSARI Ettore**



**IL PRESIDENTE**  
**Rag. Massimo VENDITTI**



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 OTT. 2012 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì,

10 OTT. 2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. MASSARI Ettore**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì,

10 OTT. 2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. MASSARI Ettore**

